


**LA REGOLAMENTAZIONE DEL
BOSCO NEL TIROLO ITALIANO
E IL CASO DELLA
VALLE DEL FERSINA**

Palù, 6 novembre 2010

LE GASTALDIE DELLA GIURISDIZIONE DI PERGINE (ANTICO REGIME)

1



Madrano
con
Vigalzano,
Canzolino
e Nogaré

Susà con
Canale,
Costasavina
e Roncogno

Castagné con
S. Caterina e
S. Vito

Viarago
con Serso,
Portolo,
Canezza e
S. Orsola


Frassilongo
con Roveda

Vignola con
Falesina,
Ischia e
Tenna

Pergine con
Zivignago

... NELL'IMPERO ASBURGICO

4



Giudizio distrettuale e
Pretura di Pergine nel
Circolo di Trento ...



... e nel
Capitanato
distrettuale di
Trento dal (1849)
1868

Mappa che correda gli atti di una vertenza settecentesca tra Pergine e Roveda per la Montagna Grande, detta anche Gruebech





D' ORDINE, E COMANDO
 Di Sua Altezza Reverendissima Monsignor
PIETRO VIGILIO
 VESCOVO, E DEL S. R. I. PRINCIPE DI TRENTO &c. MARCHESE DI CASTELLARO &c. &c.
 DE' CONTI DI THUNN, ED HOHENSTEIN &c.

Signore Signore, e Padrone Clementissimo.



LO stato di decadenza, in cui ritrovansi presentemente i Boschi di questa Pretura, non che quelli della Giurisdizione di Pergine, con tutta ragione forma un oggetto particolare di quelle provide cure, onde l'Altezza Sua Reverendissima è animata per tutto ciò, che può essere relativo al Bene, ed alle comodità de' fedelissimi suoi sudditi; rilevandosi in ispecialità, che da una tal causa rendesi alla giornata maggiore la scarsezza della Legna tanto necessaria alle umane necessità, e tanto opportuna alle molte arti, che sogliono render felice ogni Paese in cui si coltivino; scarsezza, che sebbene dovrebbe essere assai sensibile per la ristretta provvisione, che ne somministrano i predetti quasi denudati Boschi, si accresce molto più dalla per altro vietata libertà di praticare l'estraxione in alieni Stati, cioè, che troppo offende ogni Legge di buon governo, ed ogni massima di sana economica Amministrazione.

Chiamata quindi la paterna provvidenza dell'Altezza Sua Reverendissima a riparare in quanto sia possibile, e coll' ufo della superiore sua autorità l'ulterior corso a pregiudizii di tanto rilievo; in vigore dei presente Editto da pubblicarsi, ed affiggefi in copia ne Luoghi soliti di questa Città, e della Giurisdizione di Pergine, e da tralasciarsi ezandio alli Rappresentanti di cadauna Villa di questa Pretura, affinché alcuno non ne possa allegare ignoranza si ordina, e rispettivamente inibisce.

Primo. Che alcuna Persona di che stato, sesso, e condizione esser si sia non possa farsi lecito sotto verun pretesto, causa, o ricercato colore né per se, né per interposte Persone vendere, estrarre, o far estrarre da questa Pretura, e dalla Giurisdizione di Pergine alcuna sorta di Legna da fuoco né in poca, né in molta quantità sotto pena di Ragnesi cinquanta ogni volta che &c. oltre la perdita degli Animali, colli quali fosse stata ardentata tale estraxione d'essere applicati tanto quelli, che il valore di quelli per due terzi all' Eccello Fisco di Sua Altezza Reverendissima, e per l'altro all' Accusatore; dichiarando incofi nella medesima pena anco que' Forestieri, che presumessero di eseguire da se tale interdetta estraxione.

Secondo. Perché l'esperienza dimostra che la decadenza, e deterioramento de' Boschi; e conseguentemente una tale penuria procede in buona parte dall'ingordigia di molti, che per un particolare interesse si fanno lecito di ridurre a coltura diverse estensioni de' Boschi medesimi; così s' inibisce a qualunque Persona l'arrogarsi la facoltà sotto verun pretesto di far Frate in alcuna parte de' Boschi comuni sotto la stessa pena di Ragnesi cinquanta per cadaun Contrafacciente ogni volta che &c. oltre altre all' Altezza Sua Reverendissima arbitrarie.

Dato in Trento dalla Cancellaria del Castello del Buon Consiglio il 27. Gennaio 1777.
 GIAMBATTISTA DE GENTILOTTI CANCELLIERE AULICO.

Filippo Francesco Sauerio de' Mani Segretario Aulico.

IN TRENTO, Per Giambattista Monauni Stampator Vescovile.

Terzo. Sotto la stessa pena resta parimente interdeto lo fradicare alcuna sorta di Pianta, o sia cavare in alcun tempo, ed in qual si sia Bosco comunale alcuna...



fedelissimi suoi sudditi; rilevandosi in ispecialità, che da

Proclama del principe vescovo Pietro Vigilio Thun datato 27 gennaio 1777 contenente norme per la salvaguardia dei boschi nella Pretura di Trento e nella Giurisdizione di Pergine

LO stato di decadenza, in cui ritrovansi presentemente i Boschi di questa Pretura, non che quelli della Giurisdizione di Pergine, con tutta ragione forma un oggetto particolare di quelle provide cure, onde l'Altezza Sua Reverendissima è animata per tutto ciò, che può essere relativo al Bene, ed alle comodità de'

N.° 20625 Forest.
2674

CIRCOLARE

CONCERNENTE LE NORME DIRETTIVE FORESTALI.

L' Eccelsa I. R. Camera aulica universale approvò con Decreto del 17 Agosto a. c. N.° 372, che sia sottomefso ad una provvisoria organizzazione il ramo delle Foreste demaniali nel Tirolo e Vorarlberg, e che si nominino degli individui per la direzione ed amministrazione del medesimo.

Affine di rendere più ordinata ed agevole tale amministrazione, guarentire la proprietà dei boschi, migliorare con regolata coltura l' economia forestale, ed assicurare ai sudditi nei terreni boscati le legne necessarie da fabbrica e da fuoco, e da altri usi, non che quelle destinate pel commercio attivo, il Governo ha preso in disamina i vigenti regolamenti forestali.

Gli Uffici forestali montaniftici, e salinari hanno la destinazione medesima riguardo alla tecnica amministrazione di quelli demaniali; colla differenza però, che questi ultimi sono sottoposti all' I. R. Amministrazione dei redditi pubblici riuniti in Innsbruck, ed i primi all' I. R. Direzione montaniftica e delle Saline in Hall; restando però in quanto alla Polizia forestale tutti soggetti ai Capitanati del Circolo come organi del Governo.

L' amministrazione forestale di questa Provincia dee essere uniforme, e quindi le prescrizioni per l' amministrazione dei boschi demaniali dovranno egualmente, ed analogamente applicarsi anche a quelli montaniftici, e salinari. Egli è perciò in seguito dell' accennato eccelso Decreto della Camera aulica, che si portano esse a pubblica notizia

annesso Regolamento forestale come norme provvisorie seguirli esattamente dagli I. R. Capitanati del Circolo, Superiorità politiche, dagli Uffici forestali si demaniali, montaniftici e salinari, non che dalle Comuni, e sudditi della Provincia del Tirolo, e Vorarlberg. L' importanza di queste provvide cure ispira la fiducia, gli abitanti di questa Provincia riconofceranno con gratitudine, come queste disposizioni tendono specialmente ed immediatamente al loro bene, e quindi non mancheranno prestarvi la dovuta obbedienza, e così pure, che le medesime si sapranno farle rigorosamente eseguire.

Innsbruck il 1. Ottobre 1822.

Dall' Imp. Reg. Governo del Tirolo, e Vorarlberg.

CARLO CONTE DE CHOTEK,

GOVERNATORE.

GIUSEPPE DE DI PAULI,

Consigliere di Governo.

Circolare
inerente alla
pubblicazione
delle direttive
forestali del
1822

Direttive forestali del 1822: Forstmeister, Förster, boscaioli, guardaboschi

Impiegati
forestali.

§. 9.
Pei distretti maggiori viene nominato un maestro di boschi (*Forstmeister*) ed un assistente, pei mezzani un cacciatore o boscajuolo distrettuale (*Revier-Jäger* o *Förster*), e pei minori un boscajuolo.

§. 10.
Le Comuni, le Fondazioni, ed i privati costituiranno pure pei boschi, di cui hanno la piena proprietà, come l'Erario pei suoi, dei boscajuoli, i quali però a differenza dei primi verranno chiamati Guardaboschi

Direttive forestali del 1822: servitù

Boschi
aggravati,

§. 25. I boschi privati, e dello Stato sono aggravati, quando sopra di loro sono radicate delle servitù.

Direttive forestali del 1822: sessioni forestali

IV. SESSIONI FORESTALI.

Sessione
forestale.

§. 46.
Per ciascuna Comune, ovvero secondo le circostanze per molte Comuni assieme, l'Ufficio forestale terrà annualmente in un giorno determinato entro i confini della Comune una Sessione forestale.

§. 47.
Alla medesima compariranno in persona, ovvero per mezzo di rappresentanti i Capi-Comuni, ed ogni capo di famiglia.

La Superiorità politica dovrà aver cura, che essi v'intervengano doverosamente, e che siano puniti rigorosamente

con adattate pene corporali, di lavoro, o pecuniarie quelli, che trascureranno tal loro dovere.

Direttive forestali del 1822: pascolo boschivo

§. 39,

b) I diritti del pascolo nei boschi riguardo tanto alla specie di bestiame, quanto al numero di esso, ed al tempo del pascolo, non che al modo di farne uso sono determinati dai §§. 499.—502. del Codice civile universale. (Decreto della Camera aulica dei 29 Gennajo 1819).

§. 40,

c) Nei tratti tagliati di recente, e nei boschi ancora giovani non si può esercitare il diritto del pascolo, finchè le nuove piante non siano cresciute in guisa da non poter essere più pregiudicate dal bestiame. Egli è del pari proibito il pascolare nei boschi chiusi prima che siano tagliati.

Direttive forestali del 1822: concessione pascolo capre

§. 41.

d) Ai membri indigenti di una Comune, che non sono in istato di svernare due vacche, è bensì permesso di mandare al pascolo alcune capre. Nella Sessione annua forestale però si fisserà il numero di queste bestie in guisa, che la coltura non abbia per esse a soffrire pregiudicio.

Si dovranno per quest' oggetto rilasciare licenze in iscritto, disegnare espressamente i luoghi, ed i tempi del pascolo, e dare alle capre un pastore già maturo, regolare, e da presentarsi all' Ufficio forestale. (Ordine del Governo dei 2 Aprile 1803).

Il Regolamento forestale per il Tirolo e il Vorarlberg del 1839

Li 24. Dicembre.

574

I.

REGOLAMENTO PROVVISORIO FORESTALE

pel

Tirolo e Vorarlberg.

Della pubblica Polizia forestale in generale.

Idea e fine.

§. 1.

La pubblica Polizia forestale ha per iscopo d'impedire quei danneggiamenti, ai quali è specialmente esposta la proprietà dei boschi, i quali più difficilmente di altre lesioni delle proprietà si possono impedire, e non sono sottoposti alle leggi punitive comuni, e pel risarcimento dei quali l'azione civile non basta.

§. 2.

La Polizia forestale ha in oltre per oggetto di evitare i pericoli ed i pregiudicj derivanti in certe determinate circostanze locali da un disadatto governo dei boschi, essendo motivo e cagione di casi elementarj, come lavine, valanghe, frane, rovine di monti, e gonfiamento dei torrenti.

* 39

Li 24. Dicembre.

622

II.

PRESCRIZIONE

relativa al governo dei boschi dello stato, dei Comuni, e delle Fondazioni locali nel Tirolo e Vorarlberg.

Rapporti di proprietà dei boschi.

§. 1.

La proprietà dei boschi spetta o allo stato ed ai Fondi pubblici, o ai Comuni ed alle Fondazioni locali, o ai privati.

La proprietà è piena ed indivisa, o non piena e divisa a seconda che la proprietà diretta e congiunta colla proprietà utile, ovvero separata questa da quella; essa può anche essere aggravata di servitù.

§. 2.

Se la proprietà del bosco, il diritto e l'estensione delle servitù, ovvero la percezione delle competenze forestali sono contenziosi, le Autorità politiche debbono rilevare lo stato del possesso, e tale conservarlo sino alla decisione del Giudice competente.

* 42

Regolamento forestale per il Tirolo e il Vorarlberg del 1839: divieto di pascolo per le capre

Bando delle capre.

§ 26.

Si avrà specialmente di mira di bandire a poco a poco le capre tanto perniciose alla prosperità dei boschi.

Quindi, dove sino ad ora fu permesso il pascolo delle medesime, non lo si permetterà se non a quei poveri membri del Comune, i quali non possono mantenere una vacca l'inverno, ed a questi soltanto pel numero necessario al loro mantenimento ed in quei luoghi nei quali non è da temersi pregiudizio.

A questo effetto l'Autorità politica rilascerà le relative cedole di licenza, in cui si esprimerà il numero delle capre; i luoghi, dove e quando si possano mandare al pascolo, e ciò sotto la custodia di un pastore idoneo e di età matura.

Distretti di ispezione forestale come pure nome e residenza dell'Ufficio forestale	Distretti di economia forestale come pure nome dei medesimi e residenza dell'economista forestale	Distretti di sorveglianza forestale, come pure residenza del sorvegliante forestale	Nome dei Comuni che costituiscono il Distretto di sorveglianza forestale
Trento	2 Pergine	6 Pergine 7 Canezza	Pergine, Madrano, Nogarè, Roncogno, Costasavina, Susà, Castagnè, Tenna, Ischia, Vigalzano, Vignola. Canezza, Palù, Sersò, Viarago, Sant'Orsola, Frassilongo, Fierozzo, Falesina.
		8 Levico 9 Caldonazzo 10 Lavarone	Levico. Caldonazzo, Centa, Vattaro, Bosentino. Lavarone, Pedemonte, Casotto, Luserna.
	3 Borgo	11 Borgo 12 Telve	Borgo, Castelnuovo, Novaledo, Roncegno, Bonchi. Telve, Telve di sopra, Torcegno, Carzano.
	4 Strigno	13 Pieve-Tesino 14 Castello-Tesino 15 Grigno 16 Strigno	Castello-Tesino, Pieve-Tesino, Cinte-Tesino. Bienna. Grigno. Villa-Agnedo, Scurelle, Spera, Samone, Ivano, Fracena, Ospedaletto, Strigno.
	5 Roveredo	17 Folgaria 17 Roveredo 19 Valarsa alla Chiesa 20 Avio 21 Ala 22 Borghetto	Calliano, Terragnuolo, Besenello, Folgaria. Roveredo, Sacco, Lizzana, Noriglio, Trambilleno, Volano, Marco. Valarsa. Chizzola, Avio (alla riva destra dell'Adige). Ala, Serravalle. Avio (alla riva sinistra dell'Adige).
	6 Mori	23 Aldeno 24 Nogaredo 25 Mori 26 Brentonico	Aldeno, Limone, Garniga. Nogaredo, Villa, Sasso, Pedersano, Castellano, Iskra, Folas, Marano, Patone, Lenzima, Pomarolo, Nomi. Mori, Valle, Manzano, Pannone, Ronzo. Brentonico.
	6	26	

70.

Ordinanza imperiale del 19 aprile 1856,

risguardante l'organizzazione dell'amministrazione forestale nella Contea principesca del Tirolo col Vorarlberg.

Vedi P. XX. Boll. delle leggi. No. 70. Disp. il 10 maggio 1856.

All'oggetto di assicurare nel Dominio del Tirolo e Vorarlberg l'osservanza in ogni sua parte della legge forestale emessa colla Nostra patente 3 dicembre 1852 N. 250 del Bollettino delle leggi dell'Impero boll. prov. punt. LIV pag. 777) e principalmente per conservare e proteggere, siccome lo esige la Nostra paterna cura per quel paese, i boschi comunali che vi sono di tanta estensione e di somma importanza per la prosperità generale, sentiti i Miei Ministri ed il Mio Consiglio dell'Impero, Mi sono indotto ad ordinare, che la seguente organizzazione dell'amministrazione forestale venga attuata nella Contea principesca del Tirolo col Vorarlberg.

Autorità forestali erette in Tirolo tramite l'ordinanza del 19 aprile 1856, in applicazione della legge forestale dell'impero del 3 dicembre 1852

Legge forestale dell'impero del 1852: raccolta dello strame

§ 11.

Lo strame, in quanto consista di foglie cadute (frasche e foglie lineari) e muschio, può essere raccolto soltanto con rastrelli di legno, e non è permesso in alcun modo di solcare e raccogliere con questi anche la terra (il suolo stesso). L'erica, le bagiole, le scope, il ginestro e simili vegetali usati come strame possono tagliarsi evitando peraltro di danneggiare le piante lignifere che si trovano frammezzo.

Nei tagli di curazione (diradamento) si tralascerà intieramente la raccolta dello strame, e così pure nei tagli di rinnovamento, quando ne venisse posta a pericolo la cresciuta del novellame.

Vedi il § 23 Regolamento forestale del 1839 e le note ivi.

§ 12.


Lo strame di rami (strame di dibruscamento, di mondataura, grasset), ov'è in uso, può essere raccolto soltanto nei luoghi di taglio (tagli completi, di curazione a scelta).

Dai tronchi abbattuti possono tagliarsi tutti i rami; da quelli ancora in piedi ma destinati al taglio soltanto i due terzi inferiori. I tronchi non destinati pel taglio non possono essere dibruscati affatto nei luoghi di taglio. Fuori di questi luoghi si può levare soltanto un terzo dei rami più grossi.

I ramicelli più sottili (rami vitali), che trovansi fra quelli grossi, debbono essere conservati.

Negli alberi che non sono destinati ad un taglio vicino, il dibruscamento può farsi soltanto dal mese d'agosto sino alla fine di marzo, escluso peraltro il tempo più rigido dell'inverno; è proibito l'uso di ferri per salirvi sopra.

Prospetto 1 per concessioni di pascolo a Frassilongo e Roveda

Numero corrente	Nome del proprietario dell'area che servir deve pel pascolo	Denominazione e confini	Qualità di coltura, e se appartiene al bosco, situazione, declivo, metodo di governo, classe d'età ed indicazione delle piante di cui è vestito	Estensione in ettari	Numero delle accordate		Indicazione del tempo nel quale è permesso di esercitare il pascolo	Prescrizioni relative alla condotta e ricondotta degli animali	Nome e luogo di dimora dell'assunto pastore	ANNOTAZIONE
					capre	pecore				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Frassilongo	Lahn, Kissen Peiner	Ceduo diviso confino di Daltenberg al No. merbrunn.	50	150	100	dal 1 Aprile al 10 Luglio e dal 15 Settembre al 15 Ottobre	Vedi ordinanza 19 Novembre 1891	luogo denominato	Per Frassilongo
2	Dello	Hohm e Lapis- ketel e Salsbeck	strada del Goldbrunn Waldell Oes e rivo	15			Dello	Dello		
3	Roveda	Plotten e Looskod	sotto la strada confinato sui parti colati	70			Dello	Dello	per Roveda	
<p>Tutti boschi di cui affittati ai comunisti per un dato periodo di tempo. in cui vengono eseguiti tutti tagli quindi sono le porzioni.</p>										
										
<p>Luigi Gioia Capo Comune</p>										

Prospetto 2 per concessioni di pascolo a Frassilongo e Roveda

N. corrente della casa	Della parte supplicante		Ammesse al pascolo		Nome del proprietario dell'area che serve per pascolo	Denominazione e confini della località in cui può venire esercitato il pascolo	Indicazione del tempo nel quale è permesso esercitare il pascolo	Prescrizioni relative alla condotta e ricondotta degli animali	Nome e luogo di dimora dell' assunto pastore	ANNOTAZIONI
	NOME, COGNOME e soprannome	Luogo di dimora	capre	pecore						
1	Frassilongo Comune		50	100	Comune	Kahn, Kissen e Reimon, bosco ceduo diviso dal sentiero al Lamer brunn.	Dal 1 Aprile al 10 luglio e dal 15 settembre al 15 Ottobre	Vedi settimana 19 Novembre 1889, specialmente per pagando all' età dei pastori		
2	Detto				Detto	Kohn, Spitzkekel e Kallitz della strada del Goldbrunn alla Valle dell' Orso e piano	Detto			
3	Detto per Roveda				Detto	Plotzen e Loosland sotto Capriata boschi tutti Sibiri	Detto			

Trento li 13 febbraio 1889
L' R. Consigliere di Intendenza
Trentino m.p.

Prospetto 3 per concessioni di pascolo a Frassilongo

Num. corrente	D e n o m i n a z i o n e				D e n o m i n a z i o n e degli aventi diritto ad esercitarvi il pascolo	Approssimativa estensione in ettari		Durata della riserva del pascolo		O S S E R V A Z I O N I
	del Comune (frazione comunale)	del bosco	del proprietario del bosco	delle località boschive riservate dal pascolo e confini delle stesse		dell'intera area dei boschi	dell'area da riser- varsi dal pascolo	a partir dal	fino inclusiva- mente al	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Comune Frassilongo	Resti	Comune di Frassilongo	Bosco ceduo, a cui con- finato il Comune 224 privati	Comunisti di Frassilongo		10	1894	1900	
2.	"	Spizi	"	confini; Pel' del Spizi, e carda	"		30	1894	1900	
3.	^a Garrè	Garrè	"	confine Mandagna gran- de II Rampetto 3 la stra- da 4 bach	"		60	1894	1900	
4	"	Auseroris	Girardi fratelli	barinoso bosco ceduo a cui confina; fratelli Pittori, e Pietro Laner, e fran- cesco Cecel	Girardi fratelli		3	1894	1904	

**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

Soprintendenza per i beni librari, archivistici e archeologici